

Analisi e commenti

Il Fisco nella legge di bilancio - 5 Proroga extralarge per il bonus R&S

12 Gennaio 2022

L'agevolazione, in scadenza a fine 2022, è stata estesa fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, seppur ridotta al 10% della base di calcolo, anziché l'attuale 20%



Lunga vita al credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo, confermato per altri nove anni. Prolungati per ulteriori tre esercizi anche i bonus per le attività di innovazione tecnologica, comprese quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, nonché per le attività di *design* e ideazione estetica. Per il 2022, il bonus spetta nella stessa

misura stabilita dalla normativa previgente; negli anni successivi, invece, la percentuale andrà a calare.

Le novità arrivano dal comma 45 dell'articolo 1, **legge 234/2021**, che interviene sulla disciplina agevolativa dettata - in sostituzione della disciplina preesistente (**articolo 3**, DI 145/2015), la cui operatività è stata fatta cessare nel 2019, in anticipo di un anno rispetto alla programmata scadenza del 2020 - dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da **198** a 206, legge 160/2019 - vedi "**Legge di bilancio per il 2020 - 14. La nuova versione del bonus R&S**"; disposizioni attuative con **Dm 26/5/2020** - vedi "**Nuovo bonus ricerca e sviluppo: ufficiali le prime regole operative**"), come modificata dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, **comma 1064**, lettere da a) ad h), legge 178/2021 - vedi "**Legge di bilancio 2021 e Fisco - 10. Potenziato il**

credito d'imposta R&S"). Il cambiamento intervenne nell'ambito della revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0", comprendente anche l'introduzione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali in luogo dell'iper e del super ammortamento (vedi "**Legge di bilancio per il 2020 - 7: nuovo bonus per i beni strumentali**").

Possono fruire del bonus R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammesse all'agevolazione. Sempre che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e provvedano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (**articolo 9**, comma 2, Dlgs 231/2001).

Ricerca e sviluppo

Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico), il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2031**:

- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2022**, spetta in misura pari al **20%** della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di **4 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i successivi periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre **2031**, spetta in misura pari al **10%** e nel limite massimo, maggiorato, di **5 milioni** di euro all'anno.

Innovazione tecnologica

Vi rientrano le attività, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell'ecocompatibilità, dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Per questa tipologia d'investimento, il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2025**:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2023**, spetta in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di **2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i due successivi periodi d'imposta (**2014 e 2025**), spetta in misura pari al **5%**, sempre nel limite annuale di **2 milioni** di euro.

Design e ideazione estetica

Vi rientrano le attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il credito d'imposta, in questo caso, è prorogato fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2025**:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2023**, spetta in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di **2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i due successivi periodi d'imposta (**2014 e 2025**), spetta in misura pari al **5%** ed entro lo stesso limite annuale di **2 milioni** di euro.

Altre attività innovative

Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2025** e spetta:

- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2022**, in misura pari al **15%** della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di **2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2023**, in misura pari al **10%**, nel limite massimo, maggiorato, di **4 milioni** di euro
- per i due successivi periodi d'imposta (**2014 e 2025**), in misura pari al **5%**, sempre nel limite massimo annuale di **4 milioni** di euro.

BONUS RICERCA E SVILUPPO

Attività	Periodo d'imposta	Misura e limite annuale del credito
Ricerca e sviluppo	in corso al 31/12/2022	20%, con tetto di 4 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2022 e fino a quello in corso al 31/12/2031	10%, con tetto di 5 milioni di euro
Innovazione tecnologica	fino a quello in corso al 31/12/2023	10%, con tetto di 2 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025	5%, con tetto di 2 milioni di euro
Design e ideazione estetica	fino a quello in corso al 31/12/2023	10%, con tetto di 2 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025	5%, con tetto di 2 milioni di euro
Altre attività innovative	in corso al 31/12/2022	15%, con tetto di 2 milioni di euro

in corso al 31/12/2023	10%, con tetto di 4 milioni di euro
successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025	5%, con tetto di 4 milioni di euro

continua

La **prima puntata** è stata pubblicata lunedì 3 gennaio

La **seconda puntata** è stata pubblicata martedì 4 gennaio

La **terza puntata** è stata pubblicata mercoledì 5 gennaio

La **quarta puntata** è stata pubblicata venerdì 7 gennaio

di

Nicola Buongrigo

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nella-legge-bilancio-5-proroga-extralarge-bonus-rs>